Spettabile ….
Premesso che sua madre aveva dei beni immobili sia in Italia che in Francia, mentre suo padre aveva solo dei beni immobili in Italia, con riferimento all'articolo 11 secondo comma della Convenzione Italia/ Francia, mi permetto di osservare che la presa in conto ai sensi del 750 ter del CGI, vale solo ai fini della determinazione del tasso effettivo applicabile per i beni immobili imponibili in Francia.

Pertanto, qualora, come nel caso di suo padre, non ci siano beni immobili imponibili in Francia, nessuna applicazione di questo tasso effettivo ai fini convenzionali potrà essere fatta. Di conseguenza, nel caso di specie, nessuna imposta sarà dovuta dal lato francese.

Diverso è il caso per sua madre; visto che lei(erede)è residente fiscale francese ai sensi dell'articolo 4B del C.G.I., di conseguenza, sui beni immobili ricevuti in successione ed esistenti sul territorio francese si applica il tasso effettivo per tenere conto dell'intero patrimonio ricevuto in successione, ma questo solamente sul bene immobile francese.

Questo significa che si applicherà un tasso più elevato, ma ripeto solo sul bene immobile francese, di quello che sarebbe stato applicabile nel caso in cui lei (erede) fosse stata residente fiscale italiana.

Mauro Michelini
www.michelinimauro.com